



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art.7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 03/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 144448, con la quale il Sig. Sucameli Vincenzo, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data 21/05/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 6889 del 17/01/2019 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Sucameli Vincenzo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 21/10/2019;
- VISTA la nota prot. n. 16451 del 23/01/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 20/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 97477 del 09/09/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 20/10/2020;
- VISTO il DA n. 9750 del 18/12/93, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 23/12/1993 al n. 5509, con il quale il predetto dipendente è stata inquadrato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra;
- VISTO il DDG n. 9707 dell'8/10/2004 con il quale il Sig. Sucameli Vincenzo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n.10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 70 del 20/01/2015 con il quale al Sig. Sucameli Vincenzo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 5 e giorni 25;
- VISTO il DDS n. 489 del 23/02/2017 con il quale al Sig. Sucameli Vincenzo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 2 e giorni 20;
- VISTO il Foglio di congedo militare;

VISTA l'istanza del 04/09/2020 con la quale il Sig. Sucameli Vincenzo chiede, ai fini di quiescenza, la maggiorazione di 2/5 del servizio militare prestato presso la Marina Militare, in qualità di sottufficiale motorista su nave in armamento;

VISTO il Foglio matricolare militare dal quale risulta che il Sig. Sucameli Vincenzo ha svolto servizio di leva a bordo della nave Todaro quale sottufficiale motorista;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, del DPR 1092/73, il dipendente ha diritto alla maggiorazione in ragione di 2/5 per il servizio, dall'11/04/1975 al 31/10/1976, presso la Marina Militare, in qualità di sottufficiale motorista su nave in armamento; pari a mesi 7 e giorni 5;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Sig. Sucameli Vincenzo alla data del 19/10/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 19/10/2020	27	0	28
Servizio ricongiunto (DDS n. 70 del 20/01/2015)	0	5	25
Servizio riconosciuto (DDS n. 489 del 23/02/2017)	4	2	20
Servizio militare dal 06/03/1975 al 31/10/1976	1	7	25
Maggiorazione art. 19, comma 3, del DPR 1092/73	0	7	5
Totale anzianità contributiva utile a pensione	34	0	13

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 20/10/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Sucameli Vincenzo, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 16 SET, 2020

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

originale agli atti d'ufficio

